



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 21

Classificazione dei veicoli

I veicoli si distinguono in:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) ciclomotori;
- e) motoveicoli;
- f) autoveicoli;
- g) filoveicoli;
- h) rimorchi;
- i) macchine agricole;
- l) carrelli;
- m) macchine operatrici.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-21-classificazione-dei-veicoli/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it